



Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie

A.C. 4606

Dossier n° 644 - Schede di lettura
6 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4606
Titolo:	Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Carfagna
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	28 giugno 2017
assegnazione:	12 settembre 2017
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali

La proposta di legge è diretta ad escludere la possibilità di estinzione per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 162-ter c.p., del reato di atti persecutori (c.d. *stalking*).

Contenuto

La proposta di legge A.C. 4606 modifica l'articolo 162-ter del codice penale. Tale disposizione - introdotta dalla recente legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale - prevede che le **condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei soli casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione.**

L'estinzione del reato per condotte riparatorie

La remissione di querela (art. 152 c.p.) costituisce a sua volta una causa di estinzione del reato e consiste nell'atto con il quale un soggetto manifesta la volontà di revocare una querela già proposta. Essa può essere processuale o extraprocessuale e, in quest'ultimo caso, espressa o tacita; si ha remissione tacita quando il querelante compie fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione di querela - che, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti, può intervenire solo prima della condanna - non può essere sottoposta a termini o condizioni e può disporre anche la rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

L'**art. 162-ter c.p.** stabilisce che quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato - ove possibile - le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa,

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (art. 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio della persona offesa (art. 1209 c.c.).

La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario,

impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'art. 240, secondo comma., c.p., l'applicazione della confisca obbligatoria.

All'esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge 103/2017 (art. 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'art. 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

L'art. 162-ter, costituisce quindi, un ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca, pur con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014.

Anche nella messa alla prova è infatti prevista, ai fini dell'estinzione del reato, l'adozione da parte dell'imputato di condotte riparatorie. L'art. 3 della legge 67 stabilisce che, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità; il corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova è sospeso. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

La proposta in esame è diretta a limitare l'ambito applicativo della disciplina concernente le condotte riparatorie introdotta dall'art. 162-ter c.p. che, nei reati perseguibili a querela remissibile, produce l'estinzione del reato anche ove la vittima non accetti la riparazione pecuniaria oggetto della offerta reale.

Il provvedimento - composto da un unico articolo - **modifica l'art. 162-ter** del codice penale, aggiungendo un comma che **esclude l'applicazione del nuovo istituto per il reato di atti persecutori** di cui all'articolo 612-bis del codice penale (il c.d. stalking). Le condotte riparatorie, nello specifico il risarcimento in favore della persona offesa da parte dello stalker, non produrrebbero più l'estinzione del reato.

Il contenuto della proposta di legge: le condotte riparatorie non estinguono il reato di stalking

L'art. 612-bis c.p. definisce come **atti persecutori** le condotte reiterate consistenti in minacce o molestie nei confronti di una persona idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale delitto è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni** (primo comma).

Sono aggravati (aumento di pena fino a un terzo) gli atti persecutori commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (secondo comma). La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, ovvero con armi o da persona travisata (terzo comma).

Il delitto è **punito a querela** della persona offesa, entro sei mesi. La remissione della querela può essere **soltanto processuale**.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma (attraverso strumenti informatici o telematici).

Si procede, tuttavia, **d'ufficio** se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile nonché per connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

L'attuale formulazione dell'art. 612-bis c.p. è frutto della conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, (a opera della legge n. 119 del 2013). Prima del decreto-legge, infatti, il codice penale prevedeva in via generale la perseguibilità del delitto a querela della persona offesa, senza stabilirne l'irrevocabilità, ed erano individuati come oggi i casi perseguibili d'ufficio. L'originario decreto-legge n. 93 - che era espressamente finalizzato al contrasto della violenza di genere - aveva previsto che la querela della persona offesa fosse irrevocabile. Ciò in sintonia con le indicazioni provenienti dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul**

l'11 maggio 2011 (legge di autorizzazione alla ratifica n. 77 del 2013). Infatti, tale Convenzione, all'**art. 55**, in relazione ai procedimenti penali per violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzati chiede agli Stati che la procedibilità «non dipenda interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia».

A seguito dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, è stato previsto che, in caso di *stalking*, la querela presentata è irrevocabile solo a fronte di alcune ipotesi di delitto aggravato. In tutti gli altri casi, la remissione della querela presentata può essere soltanto processuale.

A seguito dell'entrata in vigore della recente **legge 17 ottobre 2017, n. 161**, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di *stalking* potranno essere applicate **nuove misure di prevenzione**. In particolare, sarà applicabile la **sorveglianza speciale** di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo *stalker* potrà essere applicato il c.d. **braccialetto elettronico**, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta modifica una disposizione di rango primario. Si giustifica, quindi, l'intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, riguardando l'ordinamento penale, costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.